

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4433

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TRABUCCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(LA MALFA)

Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento dei lavori in oro, in platino ed in argento

*Seduta del 10 gennaio 1963*

ONOREVOLI DEPUTATI! — I lavori in oro, in platino ed in argento sono soggetti, a norma dell'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, in relazione all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, all'aliquota di imposta generale sull'entrata dell'8,30 per cento dovuta per ogni passaggio di detti prodotti.

Al riguardo è da osservare che tale misura d'imposta, la quale nelle intenzioni del legislatore dell'epoca era diretta a colpire in modo più gravoso generi di uso non necessario, si è rilevata, nella pratica applicazione del tributo, eccessivamente elevata per due ordini di motivi, e cioè:

1°) perché essa viene liquidata su prodotti che hanno di per sé stessi un elevato valore;

2°) perché nella identica misura dell'8,30 per cento vengono colpite, a norma delle citate disposizioni di legge, anche le pietre preziose e le gemme che spesso vengono incastonate negli oggetti di cui trattasi.

La pressione tributaria che ne deriva è tale che gli operatori economici del particolare settore sono spesso indotti a evadere il tributo che, in molti casi, ostacola in modo quasi proibitivo lo svolgersi della loro attività.

Da ciò consegue lo stato di perenne irregolarità tributaria in cui vengono a trovarsi detti operatori, ed il danno dell'Erario che non introita il tributo nell'entità che il settore dovrebbe consentire.

A rimuovere i lamentati inconvenienti si ritiene necessario ridurre al 4 per cento l'aliquota d'imposta dovuta per i prodotti in esame.

In tal guisa si ottiene anche una giusta perequazione del trattamento tributario di essi, in quanto quelli recanti pietre preziose e gemme, i quali ovviamente sono destinati alle maggiori manifestazioni di lusso, verrebbero a scontare l'imposta dell'8,30 per cento sui passaggi delle pietre preziose e quella del 4 per cento sul commercio dell'oggetto

finito, mentre gli altri in cui non sono incastonate dette pietre (catenine, medagliette e simili) e che sono da ritenersi di uso corrente, subirebbero solo l'imposizione del 4 per cento.

Per uniformità di trattamento anche gli orologi con cassa di oro e di platino, che attualmente, a norma dell'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 110, e dell'articolo 2

della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, sono soggetti al pagamento dell'imposta generale sull'entrata nella misura del 5,30 per cento dovrebbero essere sottoposti all'aliquota del 4 per cento.

A raggiungere le chiarite finalità è diretto il presente disegno di legge dalla cui attuazione conseguiranno indubbiamente dei benefici per l'Erario.

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 4 per cento dell'entrata imponibile:

a) lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio;

b) articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi da tasca o da polso con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro;

c) prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti sopraelencati.

In tali sensi restano modificati l'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1 e l'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 110.